

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1044

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAZZARELLO, ADRAGNA, AMATI,
BANTI, BATTAGLIA Giovanni, BRUTTI Paolo, FILIPPI,
MELE, MERCATALI, MONTALBANO, MONTINO, PAPANIA,
PEGORER e PROCACCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2006

Riforma della legislazione in materia portuale

ONOREVOLI SENATORI. - La portualità italiana rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo del paese, per la crescita della competitività internazionale delle nostre merci e per affermare l'Italia come piattaforma logistica europea, vista la crescita altissima dei traffici marittimi nel Mediterraneo provenienti dall'Estremo Oriente.

Dopo un periodo di positiva crescita della quantità di merce nei nostri porti, negli ultimi due anni si assiste ad una fase di stallo, a fronte della quale si registra ad una forte crescita dei traffici negli scali del Nord Europa e in quelli di altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Il percorso di crescita si può riprendere solo attraverso il rilancio di una politica più complessiva per la portualità e per l'insieme della logistica. Una nuova politica che richiede risorse ed innovazione.

In questo quadro anche la legge 28 gennaio 1994, n. 84, che ha rappresentato negli anni passati uno dei fattori fondamentali per il rilancio competitivo dei nostri scali portuali, richiede aggiornamenti ed innovazioni.

Tali cambiamenti si rendono necessari: *a)* per fornire una maggiore snellezza alle procedure per la realizzazione dei progetti di sviluppo delle aree portuali; *b)* per consentire una programmazione più incisiva, attraverso scelte coordinate tra i diversi scali, per la realizzazione dei sistemi portuali; *c)* per dotare il Paese di veri e propri scali interni, capaci di superare le carenze di spazi a filo di costa; *d)* per realizzare una concreta autonomia finanziaria delle autorità portuali; *e)* per una più precisa ripartizione delle competenze tra gli enti pubblici coinvolti, ovvero tra Stato, autorità marittima, autorità portuali, regioni ed enti locali.

In tale quadro, viene confermato il principio dell'intesa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali nelle scelte di programmazione e governo dei porti di rilevanza internazionale.

Nel merito, il disegno di legge, prevede all'articolo 1 la riformulazione dei principi generali in materia di porti, nonché la definizione dei compiti relativi alla sicurezza nei medesimi. L'articolo 2, chiarisce che i porti di rilevanza internazionale sono sede di autorità portuale. L'articolo 3, prevede una nuova classificazione dei porti, distinguendo i porti di rilevanza internazionale amministrati dalle autorità portuali, da quelli di rilevanza regionale di competenza delle regioni, che li amministrano nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge. A tal fine, sono individuati i volumi di traffico sulla base dei quali definire le caratteristiche di ciascun porto. Inoltre, vengono definite le procedure degli impegni di investimento di ciascun ente in vista dell'autonomia finanziaria delle autorità portuali.

L'articolo 4 definisce le nuove modalità di programmazione per la realizzazione delle opere portuali e di adozione del piano regolatore portuale.

L'articolo 5, individua i porti sede dell'autorità portuale, in stretto rapporto con i volumi di traffico definiti, e rafforza la qualificazione e l'autonomia delle autorità portuali, nonché la specialità del loro ordinamento. Nel medesimo articolo, fra le altre misure, si precisano criteri e metodi per l'affidamento in concessione delle aree portuali, si introduce l'innovazione dei «porti interni», nel quadro dei criteri per la definizione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, e si definiscono con maggiore chiarezza i metodi di finanziamento e le procedure di ambiti portuali che contengono

aree interne come strutture fondamentali per lo sviluppo degli scali italiani.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 precisano le nuove modalità di nomina degli organi portuali ed in particolare del presidente, del comitato portuale e del segretario generale. In particolare, l'articolo 7 interviene sulla procedura di nomina del presidente dell'autorità portuale e ne indica i compiti. A tale ultimo fine, vengono introdotte nuove norme volte a rendere maggiormente praticabili le necessarie operazioni di dragaggio, garantendo pienamente la salvaguardia dell'ambiente marino. L'articolo 8, interviene sulla composizione del comitato portuale fornendo ampie garanzie di rappresentanza e migliorandone il funzionamento. L'articolo 9, modifica i criteri di nomina del segretario generale dell'autorità portuale.

L'articolo 10, definisce un più ampio sistema di vigilanza parlamentare sugli interventi realizzati dalle autorità portuali e definisce tempi e modi per l'eventuale commissariamento del comitato portuale.

L'articolo 11, stabilisce che i porti che appartengono al medesimo mercato geograficamente rilevante sono organizzati in sistemi portuali. In particolare, si introduce la programmazione a livello di sistema portuale, definito per grandi aree territoriali del Paese, e assegna ai sistemi portuali l'obiettivo di definire un miglior uso delle risorse territoriali, superando un rischio di frammentazione derivato dalla presenza di un alto numero di porti.

L'articolo 12, prevede adeguamenti tecnici, suggeriti dall'esperienza applicata, ai contenuti all'articolo 13 della legge n. 84, allo stesso tempo in collegamento con le norme dell'autonomia finanziaria.

L'articolo 13, partendo dalla riconferma dei contenuti dell'articolo 14 della legge n. 84 del 1994, precisa la funzione di coordinamento dell'autorità marittima nel governo dei servizi tecnici nautici, nonché le varie procedure per definire l'obbligatorietà e le tariffe, riaffermando la funzione rilevante per la sicurezza portuale di tali servizi.

L'articolo 14, prevede le modalità di integrazione, con rappresentanti di nuove categorie interessate all'attività del porto, della commissione consultiva, mentre gli articoli 15, 17 e 20 prevedono misure finalizzate alla concessione di benefici a favore dei lavoratori portuali prestatori di lavoro temporaneo.

L'articolo 17 rappresenta un ulteriore intervento per il miglior governo delle concessioni di aree e banchine portuali.

Gli articoli 18 e 19, introducono il grande tema dell'autonomia finanziaria delle autorità portuali e delle relative modalità di pagamento. A tal fine, sono definiti i tempi ed i criteri di esercizio dell'autonomia finanziaria delle medesime autorità. L'articolo 21, prevede talune abrogazioni di norme, in contrasto con le novità introdotte dal presente provvedimento.

Per tutti i motivi esposti, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dai seguenti:

«1. La presente legge contiene i principi fondamentali in materia di porti e per i porti di rilevanza internazionale, e disciplina l'ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonché all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti.

1-bis. La sicurezza della navigazione e la gestione delle emergenze sono disciplinate dalla legislazione statale».

Art. 2.

(Sede delle autorità portuali)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«2. Sono sede di autorità portuale i porti marittimi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)».

Art. 3.

(Classificazione dei porti)

1. L'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Classificazione dei porti)*. - 1. I porti marittimi aventi funzioni economiche si dividono in:

a) porti di rilevanza internazionale, costituenti nodi delle grandi reti di trasporto e di navigazione europei e transeuropei, come individuati nel Piano generale dei trasporti e della logistica;

b) porti aventi rilevanza regionale e interregionale, per i quali le regioni dove essi hanno sede esercitano, in materia di infrastrutturazione e di pianificazione portuale, di amministrazione delle aree demaniali marittime e di regolazione delle operazioni e dei servizi portuali, esclusi i servizi tecnico-nautici, la funzione legislativa e quella regolamentare, nel rispetto dei principi generali contenuti nella presente legge con particolare riferimento: 1) all'attribuzione ad una autorità pubblica dei compiti di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge; 2) all'esercizio esclusivamente da parte di soggetti privati delle attività d'impresa e commerciali; 3) all'osservanza delle norme sulla tutela dell'ambiente e sulla salvaguardia della salute sul luogo di lavoro; 4) al rispetto del principio della libera concorrenza. Le regioni possono, la dove esistenti, possono affidare i compiti di cui al numero 1) alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura operanti ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.

2. Fino all'individuazione o alla costituzione dell'autorità portuale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo le relative funzioni continuano ad essere svolte dall'autorità marittima.

3. I porti di cui al comma 1 possono avere, anche congiuntamente, funzione commerciale, di servizio passeggeri, industriale e petrolifera, peschereccia, turistica e da diporto. Le funzioni di ciascun porto sono determinate o rideterminate nel piano regolatore portuale di cui all'articolo 5 ovvero nel piano operativo triennale.

4. Nei porti di cui al comma 1, lettera *a*), con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti, previa acquisizione del parere della competente autorità portuale e l'autorità marittima si possono individuare specifiche aree finalizzate alla difesa militare dello Stato. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentita l'autorità portuale e l'autorità marittima possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco.

5. Nei porti di cui al comma 1, lettera *b*), si possono individuare specifiche aree finalizzate alla difesa militare dello Stato con decreto del Ministro della difesa, previa acquisizione del parere della competente regione. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentita la regione, possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco.

6. Le aree portuali finalizzate alla difesa militare dello Stato, di cui ai precedenti commi 3 e 4, e i porti di rilevanza militare sono amministrati dallo Stato.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate e sentita l'Associazione dei porti italiani, sono individuate le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei porti di cui alla lettera *a*), comma 1, del presente articolo. A tal fine dovrà essere considerato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a

200.000 TEU (*Twenty Feet Equivalent Unit*) ovvero un movimento di passeggeri e crocieristico non inferiore a un milione di unità».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale)

1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «Nei porti» fino a: «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «Nei porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b)»;

b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il piano regolatore di ciascun porto rientrante nella circoscrizione territoriale di un'autorità portuale è adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Esso dovrà essere coerente con eventuali piani regionali della logistica e dei porti e con il piano di sistema portuale di cui all'articolo 12-*bis* ove gli stessi siano stati adottati.

4. Qualora non si raggiunga l'intesa ai sensi del comma 3, la regione convoca, su proposta dell'autorità portuale, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-*bis* e 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza, entro novanta giorni, assume a maggioranza le determinazioni in ordine al piano regolatore portuale.

5. Il Comitato portuale adotta il piano regolatore portuale che viene inviato ai Mini-

steri competenti per la procedura di valutazione dell'impatto ambientale e contestualmente per parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici; entrambe le procedure dovranno essere concluse entro centoventi giorni dall'invio degli atti, con la possibilità di richiedere integrazioni per una sola volta interrompendo i termini per non più di novanta giorni. I pareri di cui al punto precedente vengono inviati alla regione che entro centoventi giorni emana il provvedimento di approvazione del piano regolatore portuale; decorso inutilmente tale termine il piano si intende comunque approvato.»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Alle varianti ai piani regolatori portuali si applica la medesima procedura prevista per l'approvazione dei piani regolatori portuali.»;

d) il comma 7 è abrogato;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Fino alla completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 28-bis, spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di rilevanza internazionale. Il Ministro delle infrastrutture, d'intesa con il Ministro dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti da ciascuna autorità portuale e nei programmi triennali adottati ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, individua annualmente le risorse da attribuire alle autorità portuali. Le regioni e i comuni interessati possono comunque intervenire con proprie risorse per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Spetta alla regione interessata l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di competenza regionale. Il comitato portuale, su proposta del Presidente, può deliberare l'imposizione di sovrattasse a carico delle

merci imbarcate o sbarcate oppure una quota aggiuntiva dei canoni concessori per la realizzazione di una determinata opera di grande infrastrutturazione, già progettata, e per un periodo di tempo pari alla durata del piano di ammortamento della relativa spesa. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, fissa con proprio decreto i limiti massimi delle suddette addizionali.»;

f) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Sui relativi progetti, è acquisito il parere di cui all'articolo 127, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»;

g) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione, in porti già esistenti, di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali, è considerata ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.»;

h) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Per le opere da realizzare in ambito portuale a fini turistici e di diporto, resta comunque applicabile la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Relativamente alle predette opere, spetta comunque ai comuni l'eventuale determinazione degli oneri di urbanizzazione connessi alla costruzione delle opere stesse.».

2. Al comma 1, numero 1), dell'articolo 88, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, le parole: «ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I,» sono sostituite dalle seguenti: «ai porti

di rilevanza internazionale e alle specifiche aree finalizzate alla difesa dello Stato».

Art. 5.

(Autorità portuale)

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 7, della presente legge nei porti di Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Massa Carrara, Messina, Napoli, Olbia, Palermo, Piombino, Ravenna, Salerno, Savona, Taranto, Trapani, Trieste e Venezia è istituita l'autorità portuale con i seguenti compiti, in conformità di cui agli obiettivi dell'articolo 1.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità portuale è ente pubblico non economico di rilievo nazionale ad ordinamento speciale disciplinato dalla presente legge; essa è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonché di autonomia di bilancio, finanziaria e gestionale nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, quelle di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione riferita alla pubblica amministrazione o agli enti pubblici, anche non economici, se non in quanto diversamente ed espressamente previsto.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c) è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara

pubblica. L'affidamento delle attività di cui alla citata lettera *c*) dovrà avvenire secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa avendo a riferimento i costi dei servizi da mettere a disposizione e le loro modalità di svolgimento. Le tariffe applicate dal concessionario all'utenza sono stabilite dall'autorità portuale, secondo principi di economicità, equità, trasparenza e non discriminazione.»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto d'intesa con la regione, individua o modifica, sentita l'autorità portuale e gli enti locali interessati, i limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, ivi compresi gli specchi acque i esterni alle difese foranee, purché interessati dal traffico portuale, dalla prestazione di servizi portuali e dalla realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco. Rientrano nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale le opere portuali, le banchine, i piazzali di sosta, i depositi, nonché altre opere realizzate dai consorzi ASI e dai nuclei industriali. Con lo stesso procedimento può essere disposto l'inserimento nella circoscrizione di una autorità portuale esistente di uno o più porti della medesima regione rientranti nella categoria di porti di rilevanza regionale. Le regioni possono richiedere la revisione dei limiti delle circoscrizioni portuali secondo le procedure di cui al presente comma.»;

e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. In presenza della prospettiva di un rilevante aumento del traffico, le autorità portuali, d'intesa con le regioni interessate, propongono al Ministero dei trasporti un ambito portuale esteso anche ad aree interne, con l'organizzazione di terminali ed altre opere funzionali all'attività portuale. In tale ambito possono determinarsi, oltreché interventi privati, interventi dell'autorità portuale

indicati nel programma di finanziamenti definito col piano operativo triennale; del Ministero dei trasporti con i programmi triennali adottati ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»;

f) al comma 8, primo periodo, le parole da: «possono» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con il presidente della regione interessata e sentiti gli enti locali interessati, può essere disposto il passaggio nella categoria di porti di competenza dello Stato o di competenza regionale, con conseguente istituzione o soppressione dell'autorità portuale, nel rispetto dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 4.»;

g) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le autorità portuali istituite ai sensi dei commi 1 e 8 sono soppresse, con la procedura di cui al comma 8, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma.».

Art. 6.

(Organi dell'autorità portuale)

1. All'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) si verificano gravi e persistenti violazioni di legge»;

b) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Entro sei mesi dall'emanazione del decreto deve essere nominato il nuovo presidente e costituito il comitato portuale».

Art. 7.

(Presidente dell'autorità portuale)

1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministero dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata.».

b) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

«2-*ter*. La carica di presidente è incompatibile con il possesso del controllo societario, la titolarità di cariche sociali o l'assunzione di incarichi professionali in enti o società che esercitano attività portuali o marittime.»;

c) al comma 3, le lettere *h*) ed *m*) sono sostituite dalle seguenti:

«*h*) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, le attribuzioni amministrative stabilite dall'articolo 30 del codice della navigazione, fermo restando l'esercizio della polizia da parte dell'autorità

marittima, nonché le attribuzioni stabilite negli articoli 32, da 34 a 55, 64, 65, 68, 75, 76 e, limitatamente a tale ultimo articolo, anche quelle di cui all'articolo 84, del codice della navigazione; esprime l'intesa con l'autorità marittima sulle competenze da questa esercitate ai sensi delle disposizioni contenute nel libro I, titolo III, capo I, del codice della navigazione, limitatamente a quelle di cui agli articoli 62, 66, 67, 77 e 78 e all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni. Ferma restando la validità delle tessere di libero accesso a tutti i porti nazionali rilasciate dal Ministero dei trasporti, disciplina con propria ordinanza gli accessi e i permessi d'ingresso ai porti di giurisdizione»;

d) assicura la navigabilità nell'ambito portuale provvedendo al mantenimento ed all'approfondimento dei fondali nonché alla rimozione dei relitti e delle navi abbandonate, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale ed anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, il cui perimetro comprende in tutto o in parte un'area portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more dell'attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, le predette operazioni di dragaggio debbono essere autorizzate, su istanza del presidente dell'autorità portuale, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, d'intesa con la regione territorialmente competente, sentite l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'ARPA della regione interessata, l'Istituto superiore di sanità e l'ICRAM. A tal fine, il Ministro dell'ambiente può convocare apposita conferenza dei servizi, le cui determinazioni sostituiscono tutte le autorizzazioni permessi e nulla osta anche di carattere ambientale. Il decreto

di autorizzazione sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere e attività ad esse relative».

Art. 8.

(Comitato portuale)

1. All'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il comitato portuale è composto:

a) dal presidente dell'autorità portuale, che lo presiede;

b) dal comandante del porto sede dell'autorità portuale;

c) da un dirigente della filiale dell'Agenzia delle dogane competente per territorio; qualora la circoscrizione dell'autorità portuale rientri nell'ambito di più circoscrizioni doganali il rappresentante è designato dall'Agenzia delle dogane;

d) da un dirigente del Ministero dei trasporti;

e) dal presidente della regione o da un suo delegato;

f) dal presidente della provincia sede dell'autorità portuale o da un suo delegato;

g) dal sindaco del comune sede dell'autorità portuale o da un suo delegato;

h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato;

i) da sette rappresentanti delle seguenti categorie, designati dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria e, per il rappresentante di cui al punto 6), dal Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori: 1) armatori; 2) agenti e raccomandatari; 3) industriali; 4) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; 5) imprese di spedizione; 6) imprese di autotrasporto operanti l'ambito portuale;

l) da sette rappresentanti dell'insieme dei lavoratori che operano nel porto delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 e dei dipendenti dell'autorità portuale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

1-bis. Qualora la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale ricomprenda altri circondari marittimi, province, comuni o camere di commercio oltre a quelli sede dell'autorità portuale, i relativi rappresentanti partecipano al comitato, con diritto di voto, per le materie di loro interesse.»;

b) al comma 2, le parole: «e *1-bis*» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'autorità portuale, il comitato è presieduto dal comandante del porto sede dell'autorità portuale.»;

d) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) approva il programma triennale delle opere di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni;»;

2) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f-bis*) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle addizionali di cui all'articolo 5, comma 8;»;

e) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«*4-bis.* Le delibere di cui alle lettere *e*) e *g*) del comma 3 del presente articolo sono approvate solo se si è espressa favorevolmente anche la maggioranza dei rappresentanti pubblici».

Art. 9.

(Segretario generale)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:

«2. Il segretario generale è nominato dal presidente, sentito il comitato portuale, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge».

Art. 10.

(Vigilanza sull'autorità portuale)

1. All'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attività delle autorità portuali, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati e al volume annuo dei traffici effettuati.»;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il comitato portuale può essere sciolto con decreto del Ministro dei trasporti nel caso di gravi violazioni di legge, sentita la regione interessata. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitigli con il decreto stesso. Entro sei mesi dalla emanazione del decreto, deve essere nominato il nuovo presidente e costituito il nuovo comitato portuale».

Art. 11.

(Sistemi portuali)

1. Dopo l'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - *(Sistemi portuali)*. - 1. I porti che appartengono al medesimo mercato geograficamente rilevante, sono organizzati, con decreto del Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, in sistemi portuali. Essi sono il sistema Nord-Tirreno, Centro, Sud, Sud Adriatico e Nord Adriatico.

2. Il Ministro dei trasporti, nomina tra i presidenti delle autorità portuali di ciascun sistema, sentite le regioni interessate, il coordinatore. La funzione, che può essere svolta solamente da un Presidente in carica, ha durata di due anni e può essere rinnovata. La conferenza di sistema portuale, presieduta e convocata dal coordinatore e composta dal Ministro dei trasporti (o delegato) dai presidenti delle regioni interessate (o delegati), dai presidenti delle autorità portuali, emana le linee di indirizzo per lo sviluppo del sistema portuale a cui devono conformarsi i piani triennali dei singoli porti oltreché gli indirizzi commerciali e di *marketing*».

2. Il decreto del Ministero dei trasporti, di cui all'articolo 12-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è adottato, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(Risorse finanziarie delle autorità portuali)

1. All'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole da: «delle aree» fino a: «proventi di» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni del demanio

marittimo e del mare territoriale compresi nella circoscrizione territoriale, nonché dai canoni per le» e dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «e servizi»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20, comma 2, lettera c)»;

c) al comma 1, lettera c), le parole: «salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6,» sono soppresse».

Art. 13.

(Competenze dell'autorità marittima)

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, i periodi successivi al primo sono sostituiti dai seguenti:

«Fatta salva, fino a disposizione contraria, la validità dei vigenti provvedimenti definitivi emanati a riguardo, l'obbligatorietà dei suddetti servizi è stabilita, su proposta dell'autorità marittima, con provvedimento del Ministero dei trasporti che ne fissa i limiti, sentita l'autorità portuale e le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. In caso di necessità e di urgenza l'autorità marittima può rendere temporaneamente obbligatorio l'impiego dei citati servizi per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta. I criteri ed i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e di battellaggio di cui al comma 2 dell'articolo 215 del Regolamento per la esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono stabiliti dal Ministero dei trasporti sulla base di una istruttoria condotta congiuntamente dal Comando generale delle Capitanerie di porto e dalle rappresentanze nazionali unitarie delle autorità portuali e

dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi.»;

b) al comma 1-*ter*, primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «sentite le rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi.»;

c) dopo il comma 1-*ter* sono aggiunti i seguenti:

«1-*quater*. Le tariffe dei servizi tecnico-nautici sono stabilite, in ottemperanza ai criteri e meccanismi di cui al comma 1-*bis*, dall'autorità marittima, acquisiti i pareri dell'autorità portuale e sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi. Per le tariffe di pilotaggio resta ferma l'approvazione ministeriale di cui all'articolo 91 del codice della navigazione.

1-*quinquies*. Per urgenti motivi di sicurezza, limitatamente alle competenze di cui all'articolo 62 del codice della navigazione, l'autorità marittima può procedere anche senza l'intesa prevista dal comma 3, lettera *h*), dell'articolo 8 della presente legge, informando tempestivamente l'autorità portuale.».

Art. 14.

(Commissione consultiva)

1. All'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*ter*. La commissione consultiva può disporre la sua integrazione con rappresentanti di nuove categorie interessate all'attività del porto, su proposta del presidente e con parere vincolante del comitato portuale.»;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il parere deve essere espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevolmente acquisito.».

Art. 15.

(Lavoratori portuali)

1. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *b*), purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste ai commi 2 e 5 del presente articolo, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite delle autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti delle società all'articolo 21, comma 1, lettera *b*), è concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di effettivo non impiego. Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b*), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali. Date le peculiari caratteristiche del settore portuale, della flessibilità e contestuale discontinuità lavorativa, necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed urgenze dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche le conseguenze che i turni di riposo non necessariamente coincidono con le giornate di festività, l'indennità potrà essere concessa per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore. L'erogazione della suddetta indennità, da parte dell'INPS, è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle

giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministro dei trasporti. L'onere relativo all'applicazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

16. A far data dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, operata ai sensi dell'articolo 21, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato impiego integrata dall'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro».

Art. 16.

(Concessione di aree e banchine)

1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il mancato esercizio diretto della concessione modifica l'atto concessorio di cui al comma 5 dell'articolo 6, pertanto deve essere autorizzata dal comitato portuale secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera e), sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 15».

Art. 17.

(Costituzione in società delle compagnie e gruppi portuali)

1. All'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: «Trasformazione» è sostituita dalla seguente: «Costituzione»;

b) al comma 1, la parola: «trasformarsi» è sostituita dalla seguente: «costituirsi»;

c) ai commi 4, 7 e 8, ovunque ricorra, la parola: «trasformazione» è sostituita dalla seguente: «costituzione».

Art. 18.

(Autonomia finanziaria delle autorità portuali)

1. Dopo l'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. - *(Autonomia finanziaria delle autorità portuali)*. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007 è devoluto a ciascuna autorità portuale, per la circoscrizione territoriale di competenza, il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117. Con la medesima decorrenza, il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, introitato nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, affluisce ad un fondo istituito presso il Ministero dei trasporti ed è interamente ripartito tra le autorità portuali dal medesimo Ministero, sentita l'Associazione dei porti italiani, tenendo conto delle spese sostenute dalle autorità stesse per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali. A decorrere dall'anno 2008 cessa l'erogazione dei contributi assegnati attualmente dallo Stato alle autorità portuali per le manutenzioni ordinarie e straordinarie di opere realizzate nella circoscrizione territoriale di competenza.

2. Al fine di realizzare l'autonomia finanziaria delle autorità portuali e consentire alle stesse, progressivamente a partire dal 2008, di sostenere, in luogo dello Stato, l'onere della realizzazione delle opere infrastrutturali

previste nei piani regolatori portuali e negli altri strumenti di programmazione, è determinata, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con decreto adottato di concerto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione dei porti italiani, e dal Ministro dei trasporti, la quota dei tributi, diversi dalle tasse e diritti portuali, riscossi dalla dogana per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle medesime autorità portuali, da devolvere a ciascuna autorità portuale.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo alimentato a carico di quota parte dei tributi di cui al medesimo comma, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti.

4. Gli uffici delle dogane provvedono alla riscossione delle tasse di cui al presente articolo senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo gettito».

Art. 19.

(Nuove modalità di pagamento delle autorità portuali)

1. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le autorità portuali, istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, possono effettuare le operazioni di pagamento utilizzando preliminarmente i fondi depositati sulla contabilità infruttifera, anziché su quella fruttifera, ogni qual volta occorra provvedere ai pagamenti relativi ad interventi realizzati con i fondi pubblici del bilancio dello Stato destinati al finanziamento di opere ed infrastrutture ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, accreditati sulla predetta contabilità infruttifera».

Art. 20.

*(Modifiche alla legge 30 giugno 2000,
n. 186)*

1. Al comma 3 dell'articolo 3, della legge 30 giugno 2000, n. 186, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche nel caso di imprese inferiori ai 15 dipendenti».

Art. 21.

(Abrogazioni)

1. L'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è abrogato.

2. Nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «o, laddove non istituita, dall'autorità marittima», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità pubblica individuata dalla legge regionale ed a cui sono stati attribuiti i compiti di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge».

Art. 22.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16 della presente legge, pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

